



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

PROVINCIA DI PESCARA

Nuova IMU 2020

La Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2020 ha stabilito le aliquote e le detrazioni per il pagamento della Nuova IMU 2020, come riportato di seguito in tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU %	DETRAZ. IMU
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60	
ABITAZIONE DI RESIDENZA* (CAT. CATASTALE A/1 - A/8 - A/9) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali: C/2, C/6, C/7).	6,00	€ 200,00
ABITAZIONE DI RESIDENZA ANZIANI O DISABILI Unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9.	0,00	
ABITAZIONE DI RESIDENZA ISCRITTI e NON ISCRITTI AIRE Unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani iscritti AIRE pensionati e non pensionati dello stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia (vedi chiarimenti nella tabella qui sotto).	10,60	
COMODATI D'USO CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE - Art. 1, comma 10, della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) - disposizioni concernenti la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari. Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Per poter beneficiare della riduzione occorre che: 1. Il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate; 2. Il comodante possieda un solo immobile in Italia; 3. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione, a condizione che non sia di lusso.		50% della base imponibile
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998 n. 431, l'imposta è ridotta per legge al 75%.	7,95	75% di 10,60
UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PRODUTTIVO NON LOCATI DEL GRUPPO CATASTALE C1 - C3 - D Qualora l'immobile sia destinato ad attività d'impresa condotta direttamente dal proprietario e nel caso di leasing finanziario a carico del conduttore che risulta soggetto passivo d'imposta per la durata del leasing finanziario e fino alla riconsegna del bene	9,80	
FABRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00	
AREE EDIFICABILI	9,80	
TERRENI AGRICOLI Sono esenti dall'imposta, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. N. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto	9,80	

RESIDENTI AIRE	Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis si informano tutti i pensionati cittadini AIRE che <i>A partire dall'anno 2015 e fino al 2019 era considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU e dal 2016 al 2019 l'esenzione della TASI, mentre per la TARI è applicata, la riduzione in misura ridotta di due terzi.</i> <u>L'agevolazione non è stata riproposta nella nuova IMU, imposta che a partire dal 2020 unifica IMU e TASI, con la conseguenza che gli italiani titolari di pensioni estere torneranno a pagare.</u>
-----------------------	--

ABITAZIONE PRINCIPALE*	Per Abitazione Principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare non sono riconosciute. Rimane in vigore, inoltre, l'IMU per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
-------------------------------	--

Le imposte vanno versate mediante F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze - Cat. Catastale A/1 - A/8 - A/9
3914	IMU su terreni agricoli
3916	IMU su aree fabbricabili
3918	IMU su altri fabbricati
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Quota COMUNE

B681	CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
------	---

SCADENZE	IMU	Acconto	16 giugno 2020
		Saldo	16 dicembre 2020

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l'Ufficio Tributi è aperto al pubblico **il lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.**

UFFICIO TRIBUTI

Il Funzionario Responsabile
(Dott.ssa Anna Breggia)